

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2002

recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002 ⁽¹⁾, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 22 ottobre 2002, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 26.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le persone giuridiche, i gruppi e le entità seguenti vengono aggiunti all'elenco «Persone giuridiche, gruppi e entità»:

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial «World Relief» (alias GRF o FSM); n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; partita IVA: BE 454 419 759; indirizzi e uffici noti:

- 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
 - PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
 - 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Francia,
 - Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgio,
 - Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgio,
 - Casella postale 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgio,
 - Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,
 - Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,
 - Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, RF di Jugoslavia,
 - Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, RF di Jugoslavia,
 - Rruga e Kavajes, Edificio n. 3, Appartamento n. 61, Casella postale 2892, Tirana, Albania,
 - House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan,
 - Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turchia.
-